

AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO" UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO

90146 – PALERMO – Via Strasburgo n°233

CAPITOLATO SPECIALE

SERVIZIO QUINQUENNALE DI RISTORO MEDIANTE LA GESTIONE E NOLEGGIO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE, BIBITE E ALIMENTI, PER I PRESIDI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO".

DISCIPLINARE TECNICO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'APPALTO -CAPO I – Gestione del servizio.

Art. 1. Oggetto della fornitura)

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici di bevande, bibite e alimenti dotati anche di chiave elettronica (o di altro mezzo elettronico) presso i nosocomi aziendali: Vincenzo Cervello, Villa Sofia, C.T.O. e la Sede Legale di v.le Strasburgo n. 233:

- bevande calde;
- bevande fredde in lattina, in bottigliette PET o tetrapak;
- piccola pasticceria;
- prodotti biologici-dietetici;
- prodotti freschi frutta fresca, spremute e centrifugati (importante, per questi prodotti, il rispetto della catena del freddo per la corretta conservazione dei prodotti);
- gelati.

Le norme del CSA regolamentano l'installazione e il servizio di gestione delle apparecchiature di distribuzione automatica dei suddetti prodotti, con funzionamento a denaro, a gettone o a schede prepagate (cd. Chiave), allocate su spazi di proprietà dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello di Palermo.

Il servizio di che trattasi è finalizzato al miglioramento della qualità di vita di utenti e personale dipendente, in relazione alla permanenza presso i presidi aziendali, mediante la realizzazione dei seguenti obiettivi:

- trasformare la fruizione di alimenti e bevande da momento di soddisfacimento di un bisogno fisico a vero e proprio anello del processo qualitativo di recupero psico-fisico del consumatore con elevato grado di soddisfazione del servizio,
- fornire prodotti di qualità in grado di soddisfare le diverse esigenze del consumatore, compresi i prodotti agroalimentari locali atti a promuovere e valorizzare la dieta Mediterranea e a diffondere il concetto di educazione alla sana alimentazione:

Art. 2.(**Fabbisogni**)

Deve essere garantita alla data di inizio dell'erogazione del servizio, l'installazione e l'attivazione dei distributori riportati nell'allegato 1.

Presidio Ospedaliero VILLA SOFIA

PADIGLIONE / Postazione	Bevende Calde	Bibite snacks, frutta	Sprem./estratti frutta/ortaggi
POLICHIRURGICO Ingresso Piano Terra	2	4	1
PRONTO SOCCORSO Sala Attesa	2	2	
DIREZIONE MEDICA	1 entrambe le funzioni		
NOC	1 entrambe le funzioni		
GERIATRICO Ingresso vecchio	1	1	una
TROIA Ingresso Piano Terra	1	1	
AUTOPARCO	1		
MONUMENTALE Ingresso Piano Terra	1	1	una
TRASFUSIONALE Ingresso Piano Terra	1	1	
TOTALE	11	10	2

Pesidio Ospedaliero V. CERVELLO

PADIGLIONE / Postazione	Bevende Calde	Bibite snacks, frutta	Sprem./estratti frutta/ortaggi
EDIFICIO A Piano I°	1	1	1
EDIFICIO A Piano II°	1	1	1
EDIFICIO A Piano III°	1	1	1
EDIFICIO A Piano V°	1	1	1
EDIFICIO B Piano terra	2	2	2
EDIFICIO C	1	1	1
TOTALE	7	7	7

Presidio Ospedaliero C.T.O.

PADIGLIONE / Postazione	Bevende Calde	Bibite snacks, frutta	Sprem./estratti frutta/ortaggi
ANDRONE Piano Terra	1	1	1
TOTALE	1	1	1

Sede Legale v. le STRASBURGO n. 233

PADIGLIONE / Postazione	Bevende Calde	Bibite snacks, frutta	Sprem./estratti frutta/ortaggi
CORRIDOIO Piano Terra	1	1	1
EDIFICIO A Piano II°	1	1	1

In presenza di ogni distributore la ditta aggiudicataria dovrà installare un dosatore di gel disinfettante.

I dati sopra indicati hanno un valore indicativo e possono, nel corso della durata del contratto, variare, in aumento o diminuzione, nonché variare l'ubicazione, salvo concordare con l'impresa aggiudicataria, nell'ipotesi di nuova installazione, la tipologia del distributore, anche in base al numero degli utenti fruitori.

In caso di incremento/diminuzione del numero dei distributori il canone annuo offerto verrà conseguentemente aumentato o diminuito tenendo contro del canone unitario aggiudicato.

In ogni caso si precisa che la scelta dello spazio/are dell'edificio in cui collocare il distributore deve rispettare per quanto possibile le seguenti indicazioni:

- il distributore non deve essere posizionato lungo le vie di esodo previste dal piano di emergenza-evacuazione; in particolare sono da evitare, in quanto in contrasto con la vigente normativa di legge in materia di antincendio, le seguenti collocazioni:
 - in prossimità delle porte di sicurezza quando diminuisca la larghezza della stessa, anche parziale, verso l'uscita;
 - > sui pianerottoli delle scale, diminuendo la capacità di deflusso delle persone, sia in situazioni ordinarie che in caso di emergenze;
 - ➤ all'interno di spazi, locali., corridoi, scale che costituiscano spazi di compartimentazione antincendio;

- ➤ all'interno di locali già utilizzati per contenere centraline antincendio, gas medicali ecc.;
- be per ogni distributore, all'atto del suo posizionamento, l'impresa aggiudicataria deve rilasciare copia del collaudo/certificazione di corrispondenza alla normativa di riferimento;
- nell'ambito del 20% il canone rimarrà invariato e qualora il numero dei distributori sia ridotto od incrementato del 20% il canone annuo sarà ridotto od incrementato a decorrere dalla data di

Art. 3.(Dati relativi al servizio)

Per la definizione del bacino di utenza potenziale si forniscono i seguenti dati riferiti a dicembre 2019

POSTI LETTO

Presidio Ospedaliero Villa Sofia: Posti letto nº 249

Dipendenti n° 1.045

Presidio Ospedaliero C.T.O.: Posti letto nº 12

Dipendenti n° 1.279

Presidio Ospedaliero Cervello: Posti letto nº 296

Dipendenti n° 120

Sede Legale Viale Strasburgo Dipendenti n° 174;

L'impresa aggiudicataria deve tenere conto che all'interno del Presidio Ospedaliero Cervello sono di prossima apertura un bar e un minimarket.

L'appalto ha la durata di cinque anni, a partire dalla data di avvenuta installazione dei distributori e di effettivo avvio del servizio.

L'Azienda Ospedaliera si riserva il diritto di recesso alla scadenza del 1° semestre, da considerare come periodo di prova, qualora il servizio risultasse, a suo insindacabile giudizio non soddisfacente o non in linea con gli obiettivi che sopra esposti, avvalendosi in tal caso della graduatoria di gara.

Art. 4.(Durata del contratto e recesso)

L'appalto ha la durata di cinque anni, a partire dalla data di avvenuta installazione dei distributori e di effettivo avvio del servizio.

L'Azienda Ospedaliera si riserva il diritto di recesso alla scadenza del 1° semestre, da considerare come periodo di prova, qualora il servizio risultasse, a suo insindacabile giudizio non soddisfacente o non in linea con gli obiettivi che sopra esposti, avvalendosi in tal caso della graduatoria di gara.

L'Azienda Ospedaliera si riserva a proprio insindacabile giudizio, effettuate le opportune valutazioni di convenienza (sulla qualità delle vettovaglie, sulla regolarità del servizio aggiudicato, dei servizi complementari e sugli utili conseguiti in relazione ai prezzi di mercato), la facoltà di proseguire il rapporto contrattuale, oltre la scadenza per un periodo non superiore ad anni tre, (in coincidenza della durata del servizio similare già aggiudicato, di gestione del bar e minimarket di prossima apertura presso il P.O. Cervello) mediante riaffidamento con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art.63, comma 5 del D.Lgs n°50/2016. L'eventuale richiesta di prosecuzione del rapporto contrattuale sarà trasmessa all'Impresa aggiudicataria per iscritto, con posta elettronica certificata, entro tre mesi dalla scadenza del vincolo contrattuale.

In caso di riaffidamento del contratto, i prezzi praticati potranno essere rinegoziati a favore dell'Azienda Ospedaliera, qualora gli stessi risultassero svantaggiosi rispetto ai prezzi aggiudicati dalle ultime gare espletate da altre aziende sanitarie per servizi similari.

In ogni caso, l'impresa aggiudicataria avrà l'obbligo di continuare a erogare il servizio alle condizioni contrattuale ed alle condizioni economiche convenute fino a quando l'Azienda non avrà provveduto a stipulare un nuovo contratto e comunque non oltre 180 giorni dalla scadenza contrattuale.

Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte dell'Azienda, fatta salva la possibilità di proroga semestrale a insindacabile giudizio del committente e per il tempo strettamente necessario all'espletamento di nuova procedura di gara.

Art. 5.(esecuzione del servizio e modalità di esecuzione del contratto)

L'installazione dei suddetti distributori sarà concordata con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

La ditta aggiudicataria curerà il puntuale funzionamento e il rifornimento degli apparecchi e sarà responsabile della qualità dei prodotti forniti.

I distributori automatici potranno essere singoli o combinati e dovranno essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e delle macchine, antinfortunistiche e di prevenzione incendi, rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla legge e rispettare altresì la norma CEI EN – Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita.

I distributori automatici devono essere dotati di omologazione sanitaria, rispondere alle vigenti disposizioni antinfortunistiche e funzionare con corrente 220 V 50 Hz e dovranno operare in corrente continua da 24 V.

I distributori di bevande calde, dovranno essere automatizzati per erogare le bevande preparate al momento complete di zucchero, bicchiere e palettina.

I bicchieri e le palettine/cucchiaini dovranno essere di materiale biodegradabile.

Dovranno essere predisposti per consentire di regolare, secondo il gusto dell'utente, la possibilità di scelta della quantità di zucchero (almeno secondo le tipologie amaro, dolce, molto dolce per i diversi tipi di bevande e dovranno avere una capacità di almeno 400 erogazioni giornaliere.

I distributori di bevande fredde dovranno essere predisposti per erogare almeno sette tipi di lattine e/o bottiglie in P.E.T diverse, raffreddate fino a $+ 10^{\circ}$ C (con variazione massima di +/-1,5 gradi centigradi).

I distributori di alimenti dovranno avere una capienza di almeno 30/40 prodotti ad una temperatura di + 3° C (con variazione massima di +/- 1,5 gradi centigradi).

I distributori di bevande fredde/alimenti dovranno essere predisposti per erogare almeno cinque tipi di bevande ed almeno sei di alimenti dolci e salati ad una temperatura di + 3° C (con variazione massima di +/- 1,5 gradi centigradi).

Dovranno essere previsti inoltre prodotti dietetici (per un 10% circa dei quantitativi totali se richiesto dall'Azienda Ospedaliera appaltante) sia nei distributori di bevande fredde che di alimenti.

Tra i prodotti dietetici dovranno essere inseriti anche prodotti privi di glutine per celiaci.

Tali prodotti dovranno essere contrassegnati con il marchio SPIGA BARRATA.

La ditta dovrà installare immediatamente a monte delle macchine distributrici, un interruttore magnetico-termico differenziale ad alta sensibilità sulla linea di alimentazione elettrica ed un rubinetto di arresto sulla linea di alimentazione idrica

I distributori dovranno avere caratteristiche tecniche a norma con le vigenti disposizioni in materia d'igiene, di sicurezza ed antinfortunistica. Dovranno possedere la necessaria omologazione sanitaria secondo quanto indicato nelle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Ogni distributore dovrà:

- \$\Begin{align*} Essere di fabbricazione successiva al 01/01/2018 e non ricondizionati;
- Essere conforme, per caratteristiche tecniche ed igieniche, alle normative vigenti in materia;
- Essere perfettamente funzionanti, marcati CE. In grado di garantire la piena funzionalità e la perfetta efficienza 24 ore su 24;
- Poiché il distributore è una apparecchiatura elettromeccanica allacciata alle reti di distribuzione dell'elettricità e dell'acqua dello stabile ne consegue che tutti gli aspetti di sicurezza descritti nelle specifiche norme CEI/UNI dovranno essere rispettati dall'impresa aggiudicataria per garantire la sicurezza elettrica degli utenti;
- Rispettare la norma CEI EN 60035 "Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi per vednita2;
- Essere muniti della documentazione ai sensi del D. Lgs.17/2010: Dichiarazione di conformità e manuale per l'istruzione per l'uso;
- Essere stati progettati e costruiti in modo da rendere agevole l'accesso alle parti che li compongono al fine di facilitare le operazioni di pulizia e sanificazione degli stessi;
- Essere installati in aree nelle quali si agevole l'acceso degli operatori incaricati dell'esecuzione degli interventi di pulizia e sanificazione;
- Essere sollevati dal pavimento in modo da permettere una agevole pulizia del pavimento sottostante e adiacente;
- Avere la bocca esterna di erogazione non esposta ad insudiciamenti od altre contaminazioni:
- Avere le superfici destinate a venire in contatto con prodotti alimentari di materiale idoneo, ai sensi del Regolamento CE 1935/2004 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio, e resistente alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione;
- Essere muniti laddove necessario, di appropriati impianti o attrezzature per mantenere e controllare le condizioni di temperatura degli alimenti e delle bevande erogati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- Avere le sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non influire negativamente alla conservazione delle sostanze alimentari e bevande;
- Essere dotati di chiare indicazione sul prodotto erogato e sul relativo prezzo (distinti per moneta chiave);
- Essere munito di gettoniera accettante qualsiasi tipo di moneta (di taglio superiore a 5 centesimi di euro) o in alternativa erogare il resto in moneta o preferibilmente possedere entrambe le soluzioni;
- Le macchine devono essere in grado di erogare i prodotti anche con sistemi alternativi alla moneta contante (tessere, chiavi elettroniche ricaricabili dall'utente o congegni similari) che dovranno essere forniti e distribuiti dalla Ditta stessa con pagamento di deposito cauzionale per un importo massimo di € 5,00 che sarà restituito alla consegna della stessa.
- Segnalare chiaramente l'eventuale assenza di monete per il resto
- Segnalare chiaramente l'eventuale indisponibilità del prodotto;
- Riportare con targhetta indelebile o con altro mezzo idoneo, il nominativo e la ragione sociale della Ditta affidataria del servizio ed il suo recapito telefonico (con attivazione dello stesso in tutti i giorni lavorativi dalle ore 8.00 alle ore 18.00) nonché il nominativo del referente a cui rivolgersi in caso di urgenza. Si specifica che si intende

per giorno lavorativo il periodo settimanale dal lunedì al sabato, festivi infrasettimanali esclusi (la presente definizione è valida per tutti i riferimenti alle ore e alle giornate lavorative riportate nel presente capitolato);

Avere il dispositivo esterno di erogazione non sottoposto a contaminazioni;

I distributori sono di proprietà dell'impresa aggiudicataria cui spetta ogni onere di manutenzione ordinaria e straordinaria.

A richiesta dell'Azienda Ospedaliera dovranno essere installate gratuitamente, fino ad un massimo di 5 macchine cambiamonete in tutti presidi dell'Azienda Ospedaliera. La Ditta potrà inoltre installare ulteriori macchine cambiamonete ove lo riterrà opportuno dandone comunicazione all'Azienda Ospedaliera.

Sono a totale carico della Ditta aggiudicataria tutti gli oneri relativi all'installazione, comprese le derivazioni, gli allacci idrici ed elettrici, ove non esistenti, anche nel caso di modifiche di ubicazione.

Parimenti sono a carico della Ditta medesima la rimozione dei distributori e degli impianti costruiti "ad hoc" al termine del contratto od in qualsiasi momento lo richieda l'Azienda Ospedaliera a suo insindacabile giudizio. Al termine del contratto la rimozione dovrà avvenire entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza del contratto, senza necessità di richiesta da parte dell'Azienda Ospedaliera.

In caso di mancata rimozione e ritiro dei distributori, entro e non oltre 15 (quindici) giorni solari dalla richiesta, l'Azienda Ospedaliera provvederà direttamente alla loro rimozione, ritiro e deposito a spese della Ditta rivalendosi sul deposito cauzionale definitivo, salvo il risarcimento per il maggior danno subito.

Art. 6.(sistema di pagamento utilizzato dal distributore automatico)

I distributori automatici devono funzionare a denaro o a scheda prepagata ((tessere, chiavi elettroniche ricaricabili dall'utente o congegni similari).

Gli stessi devono poter essere utilizzati con i principali sistemi d pagamento presenti sul mercato ed essere muniti di gettoniera elettronica che accetti moneta ti di diversa pezzatura (ad ≤ 0.05 a ≤ 2) nonché dotati di dispositivi "redi resto "e di lettore per strumenti elettronici di pagamento (chiavi, schede, ecc)-

I predetti sistemi elettronici devono essere ricaricabili tramite monete/banconote ed essere identici per tutti i distributori automatici installati e conseguentemente funzionanti con sistema unico.

I distributori devono essere provvisti di display che visualizzi la somma delle monete introdotte e di dispositivo rendi resto; devono inoltre segnalare l'eventualità del prodotto.

Il concessionario deve garantire, in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata o difettosa erogazione dei prodotti richiesti la restituzione di soldi indebitamente trattenuti.

La distribuzione delle chiavi/schede o similari è a carico del concessionario-

La chiave/scheda deve essere fornita a tutti i dipendenti dell'Azienda Ospedaliera che ne facciano richiesta dietro versamento di un deposito cauzionale di € 5,00 da restituire alla riconsegna della chiave/scheda anche nel caso in cui l'aggiudicatario sia il concessionario uscente.

Al momento della cessazione del contratto il concessionario deve provvedere a ritirare la chiave restituendo sia la cauzione originaria sia l'importo monetario eventualmente caricato in chiavetta; il concessionario uscente è tenuto all'effettuazione delle suddette restituzioni fino al 6 mesi successivi dalla cessazione del servizio.

Art. 7.(Posizionamento ed installazione e rimozione del parco distributori ad inizio e fine contratto)

L'installazione ed il collaudo dell'intero parco dei distributori automatici deve essere effettuato da parte dell'Impresa aggiudicataria al massino entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto.

La Ditta aggiudicataria dovrà effettuare, a sue cure e spese, l'installazione e gli allacciamenti dei distributori nei punti già esistenti, come indicato nell'articolo 2 del presente capitolato o in altri scelti dall'Azienda Ospedaliera prelevando corrente elettrica e acqua secondo le indicazioni fornite dal Servizio Tecnico dell'Azienda Ospedaliera.

Eventuali modifiche all'impianto elettrico che si dovessero rendere necessarie saranno a spese della Ditta aggiudicataria (le opere, se non disposto diversamente, saranno effettuate materialmente dal Servizio Tecnico dell'Azienda Ospedaliera, con addebito degli oneri alla ditta aggiudicataria).

A carico della Ditta, inoltre, saranno tutte le opere atte ad assicurare il perfetto funzionamento dei distributori.

La Ditta avrà libero accesso ai locali che ospitano i distributori, rispettando gli orari dell'Azienda Ospedaliera.

La completa installazione dei distributori in tutte le sedi dell'Azienda Ospedaliera dovrà avvenire entro e non oltre il mese successivo della firma del contratto, con modalità che consentano la continuità del servizio, in accordo con la Ditta che eroga attualmente il servizio stesso.

Qualsiasi ulteriore installazione, rispetto alle quantità e tipologie descritte deve essere subordinata al parere dell'U.O.C. Servizio Tecnico e all'autorizzazione degli uffici competenti.

Al termine della consegna ed installazione di tutti i distributori deve essere redatto e consegnato il verbale contenente l'elenco dettagliato dei distributori automatici installati, distinti per sito e tipologia dei prodotti erogati. Lo stesso dovrà essere costantemente aggiornato in occasione di modifiche intervenute in ordine ai distributori installati, per consentire l'emissione della fattura da parte dell'Azienda Ospedaliera.

Per ogni distributore, all'atto del suo posizionamento, deve essere rilasciata dall'impresa, copia del certificato di conformità, redatto ai sensi della normativa di riferimento.

Alla scadenza del contratto il concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione ed ritiro di tutti di distributori installati e quant'latro eventualmente posto in essere per l'installazione medesima, nonché la ripristino dei locali allo stato di consegna iniziale, la massimo entro 30 giorni dalla data di scadenza del contratto.

Qualora alla scadenza del contratto il concessionario non rilasci liberi e sgombri gli spazi concessi l'Azienda Ospedaliera provvederà direttamente addebitando i relativi oneri all'impresa inadempiente rivalendosi sul deposito cauzionale definitivo prestato, salvo il risarcimento per il maggior danno subito.

Art. 8.(Installazione dei distributori)

Art. 9.(Prodotti da erogare)

Gli alimenti erogati dovranno essere, a pena di esclusione dalla gara, tutti di prima qualità, di primaria marca a rilevanza nazionale (esempio **a titolo puramente indicativo**: Lavazza, Mauro, Parmalat, Ferrero, Saiwa, San Carlo, San Benedetto, San Pellegrino, Barilla, Coca

Cola, Danone ecc.), conformi alle norme vigenti in materia di prodotti alimentari ed aventi, per ciascuna erogazione, le seguenti caratteristiche minime:

• BEVANDE CALDE:

- a) Caffè: prima scelta con miscela di 30% arabica e 70% robusta, in grani (non prodotto liofilizzato), 1^ miscela bar, macinato all'istante e con grammatura di gr. 7 di prodotto per ogni erogazione;
- b) Caffè decaffeinato: gr. 1,8 (con contenuto di caffeina non superiore allo 0,10%);
- c) Caffè d'orzo: gr. 2,5;
- d) Latte: min. gr. 8 di latte in polvere cad. erogazione;
- e) Latte macchiato: gr. 8 di latte in polvere e gr. 6,5 di caffè;
- f) Cappuccino: almeno gr. 7 di latte in polvere e gr. 6,5 di caffè;
- g) Cappuccino d'orzo: gr. 5 di latte in polvere e gr. 2.2. di orzo;
- h) Tè: gr. 14 di the in polvere cad. erogazione;
- i) Cioccolata: almeno gr. 21 di miscela di cioccolato in polvere di cacao cad. erogazione;
- j) Orzo
- k) Ginseng;
- BEVANDE FREDDE:
- a) Acqua minerale naturale e gassata: in PET da 50 cl cad.;
- b) Succhi di frutta: in PET, tetrapak o blister con contenuto minimo da 200 ml;
- c) Bibite (cola, aranciata, sprite, ecc.): in lattina contenuto minimo da 330 ml.;
- d) The alla pesca o limone: PET, tetrapak o blister con contenuto minimo da 33 cl;

• ALIMENTARI PRE-CONFEZIONATI:

- a) Snack dolci e salati, merende, brioches;
- b) Yogurt (contenenti almeno 125 g. di prodotto).

Elenco indicativo Alimentari pre-confezionati:

- Snacks salati Saiwa, San Carlo, Cipster, Fonzies;
- Kinder Bueno, Kit Kat, Lion, kinder cereali, kinder delice, wafer, duplo;
- Biscotti bucaneve, Baiocchi, Mulino bianco;
- Fette biscottate:
- Croissant Motta, Nastrine;
- Mars, Bounty, Twix;
- Crostate ed altre brioches:
- Linea snack dietetici;
- Tramezzino confezionato in atmosfera protetta, con farciture varie da almeno 40 gr.: esempio prosciutto crudo/ prosciutto crudo maionese e tonno/ prosciutto crudo e formaggio/ prosciutto cotto e formaggio/ prosciutto cotto funghi e maionese, ecc;
- Panino confezionato in atmosfera con farciture varie da almeno 40 gr.: prosciutto crudo/prosciutto cotto/salame, ecc.

Elenco indicativo prodotti dietetici:

- macedonia di frutta fresca;
- confezione monofrutta di stagione;
- frutta a fette o in pezzi essiccata o disidratata;
- yogurt da bere alla frutta con probiotici (fermenti lattici attivi);
- succhi di frutta ad alta % di frutta (consigliato minimo il 70% di frutta) senza zuccheri aggiunti e dolcificanti;
- spremute e centrifugati;
- Parmigiano-Reggiano e cracker;
- prodotti da forno con grassi di origine vegetale (olio di oliva extravergine o monoseme

evitando i grassi di cocco e di palma) a basso contenuto di grassi saturi e senza grassi idrogenati, a basso contenuto di zuccheri semplici senza dolcificanti e prodotti da fornonon salati in superficie;

In merito si precisa:

- ➤ le bevande e gli alimenti devono essere di ottima qualità, di odore e sapore gradevoli, esenti da O.G.M. (Organismi Geneticamente modificati), prodotti ed etichettati in conformità alle vigenti disposizioni della legislazione alimentare;
- il caffè decaffeinato deve essere prodotto con tecnologia di estrazione che utilizzino acqua e/o anidride carbonica, ma altri solventi;
- > sulla confezione di ciascun prodotti deve essere riportata ogni indicazione richiesta dalla vigente normativa in materia di etichettatura;
- ➤ le bevande e gli alimenti erogati/distribuiti devono essere prodotti in stabilimenti o laboratori autorizzati/notificati/riconosciuti, in conformità con quanto stabilito dalla vigente legislazione vigente alimentare;
- ➤ le bevande, con esclusione di quelle calde, devono essere distribuite nei contenitori originali della stessa produttrice;
- ➢ i prodotti non consumati devono essere sostituiti prima del superamento della data di scadenza e del termine minimo di conservazione, indicati sulla confezione dei prodotti stessi;
- il rifornimento dei distributori deve essere costante, conforme alle esigenze e consumi degli utenti e tale che ogni giorno siano disponibili tutti i prodotti erogati.
- Nessun prodotto (bevande e alimenti) erogato dai distributori deve contenere alcool (es.. Merendine tipo fiesta);
- ➤ Per esigenze di carattere stagionale o per mutate preferenze dei consumatori l'impresa aggiudicataria potrà proporre l'erogazione di ulteriori prodotti in aggiunta a quelli indicati in offerta;
- La non osservanza di quanto stabilito nel presente articolo, la vendita di prodotti alterati, in cattivo stato di conservazione o contenenti sostanze nocive o, in ogni caso, non conformi alle norme igienico sanitario, costituiscono inadempimento contrattuale quindi soggetto a quanto previsto all'articolo relativo alle penalità.

L'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti dei quali, per giustificato motivo, non ritenga opportuna l'erogazione. E' proibito erogare bevande appartenenti alla categoria degli alcoolici e superalcoolici e di prodotti non rientranti nella categoria degli alimenti.

Art. 10.(Prezzi di vendita dei prodotti)

Con riferimento ai prezzi dei singoli articoli, si ritiene di porre a base d'asta e considerare ai fini del calcolo del punteggio solo i seguenti prodotti, ritenuti maggiormente significativi ed utili (con riferimento a tali marche od a prodotti equivalenti di primarie marche a rilevanza nazionale):

Prodotto	Prezzo di vendita a moneta	Prezzo di vendita a chiave
Bevande calde (caffè, tè, orzo)	Max 0,60	Max € 0,50
Bevande calde composte (caffè macchiato,	Max 0,60	Max € 0,50
Cappuccino, latte, cioccolata, tè)		
Acqua (naturale, gassata) in PET 50 cl	Max 0,60	Max € 0,50
Bibite in lattina 33 cl. (Fanta – Coca Cola,	Max 1,20	Max 1,00

S.Pellegrino, Pepsi Cola)		
Te freddo 20 cl. (Estaté, Nestea, Beltè)	Max 1,20	Max 1,10
Succhi di frutta brik 20 cl. (Santal, Parmalat,	Max 0,80	Max € 0,70
Yoga, Zuegg)		
Yogurt 200 gr. (Parmalat, Yomo, Danone)	Max 1,30	Max 1,00
Chakers 25 gr. (Gran Pavesi, Saiwa, Mulino	Max 0,60	Max € 0,50
Bianco, Doria, Galbusera)		
Schiacciatine 35 gr. (Buitoni, Gran Pavesi)	Max 0,60	Max € 0,50
Parmigiano-Reggiano e crackers	Max 1,10	Max 1,00
rispettivamente min. gr. 20 e gr. 25)		

La Ditta aggiudicataria è libera di praticare i prezzi che ritiene più opportuni con riferimento ai prodotti non rientranti nell'elenco sopra indicato, salve le indicazioni di seguito riportate.

L'Azienda Ospedaliera comunque si riserva di effettuare apposite indagini di mercato per verificare se i prezzi applicati sono congrui rispetto ai prezzi di mercato. Eventuali variazioni dei prezzi, prima di essere applicate, dovranno essere necessariamente concordate ed autorizzate dall'Azienda Ospedaliera, pena la risoluzione *ipso iure* del contratto.

I prezzi di vendita per le singole consumazioni con vendita con chiave saranno quelli risultanti dall'effettuazione della gara ed indicati sul modello dalla ditta aggiudicataria.

Tali prezzi in moneta dovranno intendersi comprensivi di tutte le spese da sostenere (ammortamento e manutenzione impianti, costo materie prime, costi del personale, costi di trasferimento, spese generali, spese di rimozione degli imballaggi dei prodotti e di smaltimento degli stessi, pulizia dell'area su cui insistono i distributori automatici in occasione degli interventi tecnici e di rifornimento dei prodotti, ritiro e smaltimento dei residui della produzione dei distributori di bevande calde, ecc.).

I prezzi dei prodotti distribuiti, ad eccezione dei gelati confezionati, potranno essere aggiornati annualmente, a partire dalla terza annualità contrattuale, sulla base di un'istruttoria da parte del RUP circa l'aumento dei prezzi di mercato dei prodotti in oggetto.

In considerazione della necessità di utilizzare prezzi arrotondati ai 10 centesimi per la modalità di vendita a moneta, si stabilisce che l'arrotondamento avverrà per difetto o per eccesso a seconda che la variazione sia inferiore o meno a 5 centesimi. Se al terzo calcolo di aggiornamento non si superasse il limite di 5 centesimi, la ditta aggiudicataria, a propria discrezione potrà aggiornare il prezzo ai 10 centesimi superiori, purché l'aggiornamento complessivo sia superiore a 3 centesimi.

L'applicazione dei nuovi prezzi sarà in ogni caso subordinata all'autorizzazione da parte dell'Azienda Ospedaliera, previa valutazione di congruità della richiesta.

I prezzi dei prodotti (nelle due tipologia in moneta o con chiave/scheda) dovranno essere esposti sui distributori in modo da consentire una facile lettura all'utenza e non potranno avariare da un distributore all'altro a prescindere dall'ubicazione e dalla tipologia di distributore.

La ditta aggiudicataria è impegnata fin d'ora a fornire chiave o altro dispositivo al personale dell'Azienda che lo richieda.

Art. 11.(obblighi a carico dell'Azienda Ospedaliera)

Sono a carico dell'Azienda Ospedaliera quanto segue:

- ♥ Individuazione e concessione degli spazi all'interno della proprie strutture;
- ☼ Individuazione di punto luce delle aree/spazi ed esecuzione dei necessari lavori impiantistici;

§ gli oneri di gestione relativi all' utenza per l'erogazione dell'energia elettrica e l'acqua necessarie per il funzionamento delle macchine distributrici, secondo le caratteristiche (tensione, pressione, ecc.) disponibili, nonché il riscaldamento delle aree o dei locali messi a disposizione.

A causa della difficoltà di quantificazione di detti oneri, per gli stessi non verranno richiesti rimborsi spese, per cui la ditta ne dovrà tener conto nella formulazione dell'offerta.

Art. 12.(obblighi a carico della ditta aggiudicataria)

La ditta affidataria dovrà assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna dei distributori e delle relative attrezzature, oltre che degli spazi adiacenti (almeno 10 mq.) o dei locali all'uopo destinati, con frequenza minima giornaliera e comunque tale da garantire un'ottimale condizione igienica degli stessi. La ditta affidataria dovrà provvedere allo spostamento e al riposizionamento delle attrezzature, su richiesta dell'Azienda Ospedaliera. con almeno un giorno lavorativo di preavviso, per consentire l'effettuazione delle operazioni periodiche di risanamento ambientale (4 volte all'anno).

La raccolta dei rifiuti deve essere effettuata in conformità alla legislazione vigente a cura e spese della Ditta affidataria, compresi i fondi per la preparazione delle bevande calde, compresi i fiondi per la preparazione delle bevande calde, con frequenza minima giornaliera o altra definita in accordo con l'Azienda Ospedaliera; dovranno essere installati idonei recipienti portarifiuti, di capacità adeguata per ogni distributore o gruppo di distributori, che dovranno essere tenuti in perfette condizioni igieniche, svuotati, mediante sostituzione dei sacchi, con frequenza minima una volta al giorno o altra definita in accordo con l'Azienda Ospedaliera..

Tali recipienti dovranno essere mantenuti in perfette condizioni e sostituiti qualora divenuti inidonei allo scopo. La ditta in ogni caso dovrà installare un recipiente porta rifiuti da litri 100 per ciascun distributore di bevande calde, con coperchio a ritorno automatico, che debbono essere tenuti in perfette condizioni igieniche, vuotati, mediante sostituzione dei sacchi e dovranno essere sostituiti qualora diventassero inidonei allo scopo.

La ditta aggiudicataria inoltre, deve programmare gli interventi di carico e di ordinari manutenzione dei distributori con una periodicità fissata dalla Ditta stessa in rapporto all'entità dei consumi e darne comunicazione preventiva ai singoli servizi dei vari presidi interessati.

E' a carico della ditta aggiudicataria la rimozione ed il ritiro immediato degli imballaggi in occasione delle operazioni di carico.

In caso di chiamata (a mezzo telefono o PEC) per guasto o per esaurimento prodotti la Ditta deve intervenire nel termine di 3 ore lavorative dalle 8.00 alle 18.00 e ciò per tutti i giorni lavorativi dell'anno. Ad ogni distributore deve essere associato il nome ed il numero di telefono per l'assistenza tecnica.

Oltre le ore 18.00 la ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione una segreteria telefonica per la raccolta delle chiamate che la stessa dovrà esaminare il mattino successivo ed eseguire nei termini sopraddetti. Eventuali disservizi verranno segnalati alla Ditta aggiudicataria a cura dei servizi e uffici interessati.

L'impresa aggiudicataria si impegna a sostituire i prodotti dal distributore, almeno 7 (sette giorni) prima della data di scadenza indicata sul prodotto (anche se indicata solo come "preferibilmente"), ad esclusione dei prodotti con vita utile minore di 10 giorni.

L'impresa aggiudicataria, alla data di inizio del servizio dovrà consegnare il proprio manuale (Piano di Prevenzione per la sicurezza igienica degli alimenti) redatto ai sensi del D. Lgs. n. 155/97.

Nel caso in cui l'impresa aggiudicataria, nel corso del contratto, sostituisca o introduca in commercio nuovi distributori con caratteristiche migliorative, la medesima, in caso di sostituzione dei distributori presenti nei locali dell'Azienda Ospedaliera. si impegna a fornire questi ultimi in luogo di quelli installati allo stesso canone, su espressa autorizzazione dell'Azienda Ospedaliera stessa.

L'Azienda Ospedaliera si riserva inoltre la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti qualora, per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l'erogazione.

La Ditta aggiudicataria dovrà produrre, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, una lista dei prodotti che intende mettere in distribuzione con indicazione della marca e relative schede tecniche, che potrà subire variazioni secondo le richieste dell'Azienda Ospedaliera.

L'Azienda Ospedaliera si riserva altresì la facoltà, in relazione alle proprie esigenze, di variare il posizionamento dei distributori dalla collocazione originaria. In tal caso, la Ditta aggiudicataria, ove richiesto, dovrà effettuare lo spostamento entro il termine assegnato dall'Azienda Ospedaliera medesima.

L'impresa dovrà garantire, sotto la propria responsabilità, l'efficienza del servizio con l'organizzazione dei mezzi e del personale in numero adeguato al movimento degli utenti.

La Ditta non può in nessun caso, per sua decisione unilaterale, sospendere o rallentare il servizio, nemmeno in presenza di controversie con l'Azienda Ospedaliera.

Sono a carico dell'Impresa aggiudicataria i seguenti ed ulteriori oneri:

- a) stoccare e conservare a magazzino i prodotti utilizzati nei distributori, in conformità alle prescrizioni del manuale di autocontrollo adottato dalla ditta aggiudicataria, redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP in conformità al regolamento comunitario n. 852/2004 e s.m.i.:
- b) possedere Autorizzazione Sanitaria o Certificato, rilasciati dall'Autorità Sanitaria o da altro soggetto competente, attestante il numero di registrazione in conformità al Reg. CE 852/2004 del deposito/stabilimento dove verranno stoccati i prodotti alimentari o generi di conforto utilizzati per il rifornimento dei distributori;
- c) garantire il costante rifornimento dei prodotti in modo che non vi sia interruzione nella distribuzione degli stessi;
- d) utilizzare sia prodotti alimentari, sia prodotti non alimentari (bicchieri, palettine, ecc.), conformi alle vigenti normative in materia di igiene degli alimenti, di sanità, di etichettatura e tracciabilità;
- e) usare prodotti per la pulizia e sanificazione dei distributori corrispondenti alle normative vigenti;
- f) comunicare, se previsto dalle vigenti disposizioni, alle Autorità competenti, l'installazione dei distributori automatici;
- g) collocare idonei recipienti porta rifiuti dotati di coperchio da sostituire qualora diventino inidonei allo scopo in prossimità delle aree ristoro, per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti in conseguenza dell'utilizzo delle apparecchiature;
- h) fornire ai Dirigenti delle singole Direzioni/Unità Organizzative, etc., presso le quali sono ubicati i distributori, il nominativo di un proprio referente ai fini di pianificare tutti gli adempimenti connessi con la gestione tecnico/logistica del presente Capitolato Speciale;
- impiegare, nell'esecuzione degli interventi sulle apparecchiature, personale munito delle prescritte abilitazioni sanitarie, versare i contributi assicurativi, assistenziali ed infortunistici e corrispondere la giusta retribuzione in ottemperanza ai contratti collettivi di lavoro ed agli accordi sindacali vigenti, rispondere verso detto personale, come verso i terzi utilizzatori delle apparecchiature, di tutte le responsabilità conseguenti e dipendenti da fatto proprio;
- j) adempiere, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro previsti dalla normativa vigente;

- k) utilizzare personale adeguatamente formato per l'effettuazione delle operazioni di rifornimento dei distributori e di pulizia/sanificazione/disinfestazione degli stessi;
- provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione temporanea, allo spostamento, al definitivo trasferimento ovvero alla rimozione del distributore per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione;
- m) provvedere, su richiesta degli uffici interessati, allo spostamento temporaneo dei distributori per consentire un'accurata pulizia degli spazi dagli stessi occupati;
- n) garantire, in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata erogazione dei prodotti richiesti, la restituzione dei soldi indebitamente trattenuti.

Non è consentita alcuna forma di pubblicità sui bicchieri, cucchiaini e sui distributori. Sono consentite l'indicazione del nome del concessionario e quelle necessarie ad assicurare le dovute informazioni all'utente sui prodotti erogati e distribuiti.

L'Impresa aggiudicataria non potrà adibire o utilizzare spazi messi a disposizione dall'Azienda Ospedaliera per scopi diversi da quelli previsti dal presente capitolato tecnico , non potrà mutare la destinazione d'uso degli spazi e/o modificare autonomamente la configurazione e l'utilizzo degli stessi e/o la posizione dei distributori utilizzati salvo accordi preventivi assunti con l'Azienda Ospedaliera.

Art. 13.(assistenza e manutenzione)

La Ditta dovrà garantire a proprie spese la realizzazione del programma di manutenzione finalizzato al funzionamento continuativo dei distributori e a ridurre al minimo i disservizi causati da eventuali guasti.

1. Manutenzione preventiva

Comprende le attività volte a mantenere i distributori automatici in efficiente stato di funzionamento, ossia revisione generale, controllo e messa a punto, eventuali riparazioni o sostituzioni delle parti usurate o che presentino malfunzionamenti.

Gli interventi di manutenzione preventiva saranno eseguiti periodicamente, con frequenza adeguata, su tutti i distributori installati.

2. Manutenzione correttiva

Comprenderà le attività volte a ripristinare la normale funzionalità dei distributori, ossia la risoluzione di guasti o disfunzioni mediante riparazioni o sostituzioni dei distributori ovvero dei loro componenti.

La Ditta dovrà intervenire e ripristinare la piena funzionalità del distributore entro il termine massimo di 3 ore lavorative dalla chiamata, dalle 8.00 alle 18.00 e ciò per tutti i giorni lavorativi dell'anno o entro l'eventuale minor termine offerto in sede di gara escludendo i giorni festivi e le domeniche.

Qualora il guasto non sia riparabile in loco, ovvero comporti un fermo macchina superiore alle 24 ore solari, la Ditta dovrà provvedere alla sostituzione del distributore con latro di eguali o superiori caratteristiche tecniche entro e non oltre il termine di 96 ore solari dalla chiamata iniziale o comunque entro l'eventuale minor termine offerto in sede di gara.

Gli interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti da personale specializzato, in possesso di competenze tecniche adeguate alle attività da svolgere.

I distributori che, nonostante gli interventi di manutenzione, presentassero frequenti fermi o disfunzioni, dovranno essere sostituiti dalla Ditta entro cinque giorni lavorativi (esclusi quindi i festivi e le domeniche) dalla richiesta dell'Azienda Ospedaliera. Si intende per FERMO FREQUENTE il guasto o malfunzionamento che si presenta almeno n. 2 volte a settimana, per 2 settimane anche non consecutive, negli ultimi 28 giorni.

Per ogni intervento di manutenzione straordinaria, conseguente a guasti e/o manomissioni. È inteso che la sicurezza elettrica dell'apparecchiatura debba essere ripristinata da parte dell'Impresa aggiudicataria tramite un tecnico abilitato.

Art. 14. (Personale incaricato dall'Impresa – Direttore tecnico del servizio)

L'Impresa ha l'obbligo di comunicare sin dalla data della consegna del servizio, il nominativo (completo di tutte le generalità) del Responsabile tecnico del servizio, ed anche i recapiti telefonici, di fax e di posta elettronica.

Il Responsabile del servizio deve essere in possesso, preferibilmente, di diploma universitario o di laurea attinente al servizio in questione e di una documentata qualifica professionale idonea a svolgere tale funzione e comprovata esperienza in igiene, gestione delle risorse umane ed organizzazione del lavoro **nel settore oggetto della gara**.

L'Impresa aggiudicataria dovrà garantire la presenza del Responsabile tecnico, nelle ore di espletamento del servizio, ed in particolare in tutti i giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 18,00, e la relativa reperibilità 24 ore dello stesso Responsabile tecnico mediante telefono cellulare fornito a proprie spese dalla stessa Impresa aggiudicataria, al fine di intervenire per affrontare e risolvere tutte le necessità e le evenienze che dovessero presentarsi, entro il tempo massimo di 60 minuti dalla chiamata.

Il Responsabile tecnico deve avere la facoltà ed i mezzi occorrenti per tutte le provvidenze che riguardano l'adempimento degli oneri contrattuali garantendo la qualità del servizio e mantenendo rapporti improntati a collaborazione con la Direzione Sanitaria di Presidio, e con il direttore di esecuzione del contratto.

In particolare il Responsabile tecnico deve svolgere il compito di programmare, controllare, coordinare, e fare osservare al personale impiegato, le funzioni e i compiti e gli orari di presenza stabiliti, di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni ed inoltre dovrà garantire la qualità del servizio nel suo complesso.

Tutte le comunicazioni relative al servizio, le richieste ed istruzioni per eventuali prestazioni contingenti e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto incaricato, si intendono fatte direttamente all'Impresa aggiudicataria titolare.

Le comunicazioni al Responsabile tecnico del Servizio avverranno esclusivamente per iscritto per mezzo fax o e-mail.

L'Impresa aggiudicataria è comunque tenuta a comunicare il nominativo ed il recapito di almeno un sostituto che assuma automaticamente compiti e responsabilità del Responsabile tecnico in caso di irreperibilità, anche temporanea, del medesimo.

Il Responsabile tecnico dovrà essere sostituito nell'ipotesi di comportamenti non in linea con il ruolo ricoperto ed in presenza di fatti gravi che non consentano la prosecuzione del rapporto di collaborazione con il personale dell'Azienda Ospedaliera, anche con riguardo alla sollecitudine nell'eseguire le disposizioni organizzative impartite dalla Direzione Sanitaria. Il Responsabile tecnico dovrà, inoltre, collaborare con il servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale dell'Azienda Ospedaliera.

Nell'esecuzione del servizio l'Impresa aggiudicataria, per eventuali problemi ed esigenze di carattere **amministrativo** che riguardano l'espletamento del servizio, potrà rivolgersi all'U.O.C. Provveditorato dell'Azienda Ospedaliera e per eventuali problemi ed esigenze di carattere **tecnico** che riguardano l'espletamento del servizio, potrà rivolgersi alla Direttore di esecuzione del contratto e che riguardano la sicurezza sul lavoro potrà rivolgersi al Servizio Protezione e Prevenzione dell'Azienda Ospedaliera.

Art. 15. (Personale da impiegare nel servizio)

L'Impresa dovrà indicare in apposito elenco i dati anagrafici e i nominativi dei dipendenti addetti ai servizi presso L'Azienda Ospedaliera, con l'indicazione delle qualifiche, delle mansioni ricoperte.

Il citato elenco del personale dovrà, comunque, essere aggiornato ogni qualvolta si verifichino variazioni del personale che dovranno essere comunicate al Direttore di esecuzione del contratto ed all'U.O.C. Provveditorato. Alla comunicazione scritta da parte dell'Impresa aggiudicataria deve essere indicata la consistenza numerica del personale che si intende sostituire, la sua qualifica e il nominativo.

Il numero delle unità lavorative previste deve essere in numero adeguato a garantire la realizzazione di tutti gli interventi previsti dal programma di lavoro e di conseguenza deve tener conto delle esigenze di turnazione, per garantire sia la continuità del servizio, sia il godimento degli istituti contrattuali da parte degli operatori.

Pertanto, l'assenza di personale per ferie, malattia etc, non dovrà recare pregiudizio allo svolgimento del servizio e le sostituzioni dovranno essere garantite entro 1 ora dall'accertamento dell'assenza in modo da non provocare ritardi e/compromettere la regolare gestione del servizio medesimo anche mediante l'istituzione di una squadra di operatori e l'Impresa aggiudicataria dovrà comunicare entro il mese di aprile di ogni anno, anche per via informatica, il piano ferie con le relative sostituzioni.

Inoltre l'Impresa aggiudicataria dovrà evitare il ricorso allo svolgimento di doppi turni nella stessa giornata di lavoro anche se in sostituzione di personale assente.

Entro 30 giorni dall'inizio del servizio l'Impresa aggiudicataria dovrà trasmettere, su supporto scritto e su supporto informatico:

- ⇒ L'elenco nominativo del personale con le relativa generalità che intende impiegare compreso il responsabile del servizio, corredato delle fotografie degli operatori dipendenti ed indicando per ciascun addetto la relativa qualifica professionali e le mansioni attribuite nell'ambito dell'appalto, il numero di ore lavorative impiegate ed il percorso formativo previsto per la relativa mansione assegnata e la relativa posizione assicurativa. In particolare per eventuali dipendenti extracomunitari l'Impresa dovrà attestare che sono in possesso di regolare permesso di soggiorno e che hanno conoscenza della lingua italiana.
- ⇒ copia del libro matricola.

Tali lavoratori dovranno risultare inseriti nella copia del libro matricola o la copia autenticata del nulla osta singolo o cumulativo rilasciato dall'Ufficio di collocamento come comprovante la regolare assunzione del personale in questione o la copia dei contratti parttime eventualmente stipulati e trasmessi all'Ispettorato del lavoro.

L'Impresa aggiudicataria deve fornire prima dell'inizio del servizio alla Direzione Sanitaria di Presidio dell'Azienda Ospedaliera i seguenti documenti relativi alla sicurezza:

- l'elenco del personale in servizio con allegato i certificati dimostranti l'idoneità al servizio di ogni dipendente, e la certificazione della esecuzione di tutti i controlli sanitari previsti per i dipendenti ospedalieri;
- 2) attestazione dell'avvenuta informazione e formazione del dipendente in merito ai rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività di pulizia e alle misure di prevenzione e di protezione da adottarsi, nonché ai rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta.

L'Impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare alla Direzione Sanitaria di Presidio dell'Azienda Ospedaliera le eventuali variazioni del personale impiegato nel servizio con le stesse modalità sopraindicate ed in particolare tutte le dimissioni e/o neoassunzioni relative al

personale che avrà accesso alle strutture dell'Azienda Ospedaliera.

Tutto il personale impiegato, che dipenderà ad ogni effetto direttamente dall'Impresa aggiudicataria, deve essere professionalmente qualificato, capace e fisicamente idoneo, dotato di adeguata capacità linguistica italiana, ed in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti necessari allo svolgimento del servizio cui è adibito cioè dotato dei titoli abilitativi inerenti alla qualifica ed al profilo professionale rivestiti e dovrà possedere l'età lavorativa secondo le norme di legge.

Nel caso in cui nel servizio vengano impiegati operatori stranieri, l'Impresa aggiudicataria è tenuta all'ottemperanza di quanto prescritto dalla legge 6 marzo 1998 n. 40 "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e dalla legge 30 luglio 2002 n. 189 "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo" e sue successive integrazioni. Il personale dipendente dell'Impresa aggiudicataria risponderà civilmente e penalmente dei danni procurati a terzi, siano essi utenti che dipendenti dell'Azienda Ospedaliera, derivati da comportamenti imputabili a loro negligenza.

Inoltre il personale impiegato dall'Impresa aggiudicataria dovrà essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza, ed è tenuto a rispettare le consuete norme di educazione che definiscono i criteri di un comportamento civile e di correttezza nel lavoro.

L'Impresa aggiudicataria dovrà impiegare per l'esecuzione del servizio esclusivamente proprio personale inquadrato e retribuito sulla base delle leggi e dei contratti collettivi dei settore di pertinenza, riconoscendo la relativa normativa salariale previdenziale ed assicurativa. I suddetti obblighi vincoleranno l'Impresa anche se non fosse aderente alle Associazioni stipulanti e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana o cooperativa, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra qualificazione giuridica economica o sindacale. All'Azienda Ospedaliera resta, comunque, la facoltà di richiedere in merito opportuni accertamenti al competente Ispettorato Provinciale del Lavoro

Il personale dell'Impresa aggiudicataria dovrà essere in possesso del giudizio di idoneità alla mansione specifica e sottoposto a sorveglianza sanitaria preventiva e periodica ai sensi degli artt.41 e 42 D.Lgs 9 Aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

I controlli medici sanitari prescritti dalla norme vigenti saranno effettuati a cura ed a spese dell'Impresa aggiudicataria e dovranno essere mirati sia ai rischi specifici derivanti dall'attività lavorativa oggetto dell'appalto che da quelli specifici per il personale sanitario dell'Azienda Ospedaliera e alle vaccinazioni obbligatorie per legge (antitetanica. Sono comunque raccomandate le vaccinazioni antiepatite A e B e quella antinfluenzale) individuati sulla base delle informazioni acquisite dal Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale e dal Medico competente dell'Impresa aggiudicataria (art.26 D.Lgs n.81/2008).

In ogni momento l'Azienda Ospedaliera potrà disporre l'accertamento del possesso dei requisiti sopramenzionati richiedendo la relativa documentazione attestante la conformità di quanto sopra richiesto ed accertando la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio.

L' Azienda Ospedaliera, al fine di prevenire, controllare e contenere la diffusione delle malattie infettivo-diffusive, potrà applicare per il personale dell'Impresa aggiudicataria eventuali protocolli sanitari.

L'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di richiedere all'Impresa aggiudicataria la rimozione e la sostituzione del personale non idoneo al servizio per sopravvenute ragioni fisiche o psichiche, ivi comprese le limitazioni poste ai sensi del D.Lgs .81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dal medico competente dell'Impresa aggiudicataria.

A fronte di eventi straordinari e non previsti, l'Impresa dovrà impegnarsi a destinare risorse umane e strumentali aggiuntive al fine di assolvere gli impegni assunti.

L'Impresa dovrà ottemperare, nei confronti dei lavoratori impegnati nel servizio, ai sensi dell'articolo 36 della legge 20 Maggio 1970, n°300, le condizioni normative, contributive e

retributive conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e dai contratti ed accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria al tempo della stipulazione del contratto d'appalto nonché da quelli successivamente stipulati per la categoria, ed, in generale, da tutte le leggi e norme vigenti od emanate nel corso dell'appalto sollevando L'Azienda Ospedaliera da qualsiasi obbligo o da ogni responsabilità al riguardo ed in particolare l'Impresa aggiudicataria riconosce che L'Azienda Ospedaliera risulta estranea a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra l'Impresa aggiudicataria stessa ed il proprio personale dipendente.

Tutto il personale adibito al servizio in appalto assunto e registrato nei regolari libri paga e matricola, in possesso dell'età lavorativa secondo norma di legge, lavorerà alle dirette dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità dell'Impresa aggiudicataria, sia nei confronti dell'Azienda Ospedaliera, che nei confronti di terzi, nonché relativamente all'osservanza delle leggi per l'assicurazione obbligatoria e di tutte le altre leggi vigenti in materia

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra L'Azienda Ospedaliera ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dall'Impresa aggiudicataria, ma comporta un obbligo di prestazione d'opera senza vincoli di subordinazione ed al di fuori dell'organizzazione propria dell'Azienda Ospedaliera.

Inoltre il personale adibito al servizio deve essere perfettamente equipaggiato da parte dell'Impresa aggiudicataria per il puntuale svolgimento del servizio, finalizzato a garantire all'Azienda Ospedaliera la perfetta protezione sia degli operatori che di tutti i beni.


Il personale, nello svolgimento delle prestazioni, deve provvedere all'adozione di tutte quelle cure, cautele ed accorgimenti, atti ad assicurare la salvaguardia del degente ed il rispetto della dignità personale ed improntare il proprio comportamento ai principi della correttezza. In particolare il personale deve operare in linea con i principi della tutela delle persone e nel rispetto dei diritti individuali e non deve assolutamente ricorrere a pratiche lesive della dignità personale degli utenti. I dipendenti dell'Impresa aggiudicataria che prestano servizio presso L'Azienda Ospedaliera sono obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza sia nei confronti degli assistiti che degli operatori sanitari ed agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

In particolare il personale in servizio deve rispettare le seguenti norme di comportamento:

- essere presente nelle rispettive zone di lavoro negli orari concordati;
- rispettare gli ordini di servizio seguendo le operazioni affidate secondo le metodiche e le frequenze stabilite;
- ♦ non intrattenersi durante il servizio con ospiti, con il pubblico o con i dipendenti dell'Azienda Ospedaliera, se non per motivi di servizio;
- essere a conoscenza dei criteri di pulizia e delle corrette procedure di intervento di tutte le operazioni che gli competono;
- operi nel pieno rispetto della privacy e della dignità di degenti e visitatori;
- ♦ rispettare l'assoluto divieto di fornire consigli, impressioni o notizie riguardanti medici, pazienti, terapie od altro;
- ♦ mantenere il segreto assoluto su tutto quanto sentono o vedono durante l'espletamento del servizio, concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'Azienda Ospedaliera;
- ♦ segnali subito agli organi dell'Azienda Ospedaliera ed al proprio responsabile le anomalie che venissero rilevate durante lo svolgimento del servizio;
- ♦ non prenda ordini da soggetti estranei all'espletamento del servizio e prendere disposizioni solo dal proprio diretto responsabile;
- ♦ curare l'igiene personale e mantenere durante il servizio un contegno irreprensibile e decoroso, di sicura moralità, in rispetto dell'utenza e del personale dell'Azienda Ospedaliera ed in particolare il rapporto con gli utenti deve essere impostato sul pieno rispetto della loro dignità ed ispirato a criteri di solidarietà umana e cortesia nell'approccio evitando ogni forma confidenziale rivolgendosi agli utenti in terza

persona;

- non appropriarsi di quanto occasionalmente rinvenuto nel corso dell'espletamento del servizio, consegnando l'oggetto ritrovato qualunque ne sia il valore e lo stato, al proprio responsabile del Servizio che a sua volta le dovrà consegnare alla Direzione Sanitaria di Presidio;
- ♦ presentarsi in servizio provvisto di idonea divisa.. Tutto il personale dell'Impresa addetto al servizio presso l'Azienda Ospedaliera dovrà vestire una divisa, come indicato nell'articolo 67 del presente capitolato, di foggia e colore concordata con l'Azienda Ospedaliera stessa tale da rendere identificabili gli operatori. Tale divisa dovrà essere mantenuta in perfetto stato di pulizia e, se del caso, disinfettata. Gli operatori addetti allo svolgimento del servizio presso le terapie intensive, subintensive, complessi operatori dovranno essere dotati di specifiche divise da utilizzarsi esclusivamente in tali aree.
- ♦ attenersi ed uniformarsi a tutte le norme inerenti alla sicurezza del lavoro, alla regolamentazione interna sia di carattere generale che speciale dell'Azienda Ospedaliera e a norme appositamente emanate per il personale dell'Impresa aggiudicataria;
- mantenere un comportamento corretto e dignitoso;
- ♦ applicare correttamente i protocolli e/o procedure dell'Azienda Ospedaliera relativamente alle norme comportamentali e non assumere atteggiamenti conflittuali con gli utenti e con il personale dell'Azienda Ospedaliera;
- ♦ presentarsi in servizio munito di cartellino di identificazione comprensivo di denominazione dell'Impresa di appartenenza, generalità, numero di matricola, mansione e fotografia, come riportato dalla seguente figura a norma della Circolare del Ministero della Sanità Prot. n. 100/SCPS/3.15697 del 31/10/1991, dell'articolo 6 della Legge 123 del 3 Agosto 2007, n°123 ed articoli 18-20 del D.Lgs n°81 del 9 Aprile 2008, che deve essere esposto durante l'orario di servizio secondo il seguente formato:.



Il distintivo di ogni dipendente deve essere validato dal Responsabile di esecuzione del contratto e firmato per autorizzazione.

Inoltre gli operatori tutti dovranno:

- abbia un documento di identità personale;
- ♦ non creare disturbo od intralcio al normale andamento dell'attività sanitaria, assistenziale o tecnico-amministrativa del personale dipendente;
- non creare disordine tra carte, disegni ed altra documentazione presente su scrivanie, tavoli di lavoro;
- ♦ non prendere visione o manomettere documenti dell'Azienda Ospedaliera, corrispondenza ovunque posta, apparecchiature e dispositivi medici o materiale sanitario:
- non utilizzare strumenti e/o attrezzature (telefono, fotocopiatrici, ecc) presenti

nell'Azienda Ospedaliera;

- ♦ non lasciare attrezzature e/ o materiali che possono costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito o di lavoro o frequentati da operatori dell'Azienda Ospedaliera e/o utenti e pazienti. Non devono essere lasciati attrezzi e/ o materiali in posizione di equilibrio instabile o, qualora ciò fosse indispensabile, deve esserne segnalata la presenza facendo ricorso ad apposita segnaletica ed avvertendo tempestivamente l'Unità operativa interessata, unitamente al Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda Ospedaliera;
- ♦ impedire che durante lo svolgimento dei servizi abbiano ad introdursi nei locali interessati persone estranee;
- non riprodurre le chiavi di accesso ai locali dell'Azienda Ospedaliera;
- ♦ non divulgare notizie concernenti direttamente od indirettamente il servizio in questione;
- non chiedere o ricevere e comunque rifiutare compensi o regalie di ogni tipo;
- ♦ rispettare le indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della Salute relativamente all'utilizzo del telefono cellulare nell'ambiente ospedaliero;
- ♦ astenersi dal fumare, dal mangiare e dall'assumere bevande durante lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- lasciare immediatamente i locali dell'Azienda Ospedaliera al termine del servizio;
- ◆ rispettare le norme antinfortunistiche durante l'espletamento del servizio, segnalare immediatamente, tramite il Responsabile tecnico dell'Impresa aggiudicataria, al Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda Ospedaliera, qualsiasi accadimento od anomalie riscontrate nell'espletamento del servizio nei confronti del D.UV.R.I. e del Piano di sicurezza e adeguarsi tassativamente alle disposizioni aziendali dell'Impresa aggiudicataria e dell'Azienda Ospedaliera e alle norme vigenti di cui all'articolo 20 del D.Lgs 81/2008;
- lasciare immediatamente i locali dell'Azienda Ospedaliera al termine del servizio;
- osservare diligentemente ed uniformarsi a tutte le norme, disposizioni generali e regolamenti e a tutte le disposizioni impartite dall'Azienda Ospedaliera.

In caso di inadempienza delle sopracitate norme di comportamento, il dipendente dell'Impresa aggiudicataria deve esser soggetto alla procedura disciplinare prevista dal contratto di lavoro.

L'Azienda Ospedaliera si riserva di segnalare le proprie eventuali rimostranze in ordine alla qualità dei servizio reso e/o alla condotta del personale dell'Impresa aggiudicataria, al Responsabile del servizio dell'Impresa aggiudicataria affinché siano adottati i necessari provvedimenti.

Al personale dipendente dell'Impresa aggiudicataria è fatto assoluto divieto di fornire o diffondere notizie riguardanti pazienti, terapie, medici, fatti e circostanze dei quali abbiano avuto notizia durante l'espletamento del servizio, mantenendo il segreto in particolare su notizie e dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto del servizio svolto.

L'Impresa aggiudicataria deve sopportare integralmente le spese e cura personalmente l'organizzazione dei corsi di formazione professionale necessari al fine della miglior organizzazione del servizio in questione.

Il personale dell'Impresa aggiudicataria dovrà essere munito di adeguati strumenti di protezione individuali, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, essere esperto per l'esercizio cui è abilitato e dovrà mantenere un comportamento decoroso e corretto nei riguardi del personale dell'Azienda Ospedaliera.

L'Impresa aggiudicataria dovrà fornire all'Azienda Ospedaliera la seguente documentazione relativa ai requisiti tecnico-professionali posseduti in relazione sulla normativa sicurezza ed igiene del lavoro:

- > Organigramma del SPP, specificando il nome del Responsabile;
- Documento di analisi e valutazione dei rischi per le attività che dovrà svolgere e indicazione degli interventi adottati per la riduzione dei rischi;
- ➤ Dichiarazione sottoscritta di avere informato gli addetti in merito ai rischi sull'attività da svolgere e sui DPI da adottare, nonché l'avvenuta formazione professionale degli addetti.

L'Azienda Ospedaliera fornirà a cura del Servizio Prevenzione e Protezione prima dell'inizio dei lavori dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti presso la struttura ospedaliera in riferimento all'attività oggetto dell'appalto.

Successivamente è fatto obbligo all'Impresa aggiudicataria, sulla base delle informazioni ricevute, fornire al Servizio di Prevenzione e Protezione copia delle prescrizioni relative alla sicurezza che i dipendenti dovranno adottare durante lo svolgimento delle attività previste dal presente capitolato (DPI etc.).

L'Azienda Ospedaliera non è responsabile degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali eventualmente contratte dal personale dell'Impresa aggiudicataria in dipendenza delle attività concernenti il servizio ed in particolare le attività di pulizia, raccolta rifiuti e ritiro di biancheria sporca rese presso le Unità Operative oggetto dell'appalto.

Fanno capo all'Impresa aggiudicataria, in qualità di datore di lavoro, tutti gli oneri e gli obblighi previsti dal D.P.R. 1965 n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni (per ultimo il D.Lgs. n. 38/2000) e dal D.Lgs 81/2008

In particolare (e a mero titolo esemplificativo), nel rispetto dei termini e delle modalità previste dalla legge, l'Impresa ha:

- ➤ l'obbligo di assicurazione dei propri dipendenti contro gli infortuni e le malattie professionali;
- ➤ l'obbligo di denunciare all'Istituto assicuratore gli infortuni e le malattie professionali da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera;
- ➤ l'obbligo di dare notizia all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza di ogni infortunio sul lavoro nei casi previsti dalla Legge;
- ➤ l'obbligo di denunciare all'Istituto assicuratore le generalità della persona che rappresenta il datore di lavoro (quando non sia il medesimo a sovraintendere, personalmente, alla gestione).

L'Impresa aggiudicataria, essendo un servizio di pubblica utilità, dovrà garantire, in caso di sciopero o per cause di forza maggiore, un servizio di emergenza predisponendo un apposito piano di emergenza dal quale risultino gli interventi da garantire al verificarsi dell'evento in argomento. Tale piano di emergenza deve essere trasmesso all'Azienda in sede di stipulazione del contratto.

Art. 16. (Norme a tutela dei lavoratori)

L'Impresa assume ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni eventualmente arrecati alle persone ed alle cose tanto dell'Azienda Ospedaliera che di terzi, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

L'Impresa é tenuta a dichiarare di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assicurazioni sociali, assistenziali ed antinfortunistiche, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Impresa si impegna a produrre su richiesta dell'Azienda Ospedaliera, le copie delle ricevute dei pagamenti degli stipendi pagati, dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio in appalto, nonché il modello delle denunce annuali delle retribuzioni soggette a contribuzione (Mod. 01/M-AUT) ed il modello di versamento dei contributi SSN (Mod. DM10/S):

Nel caso di inottemperanza a tale obbligo o qualora siano riscontrate irregolarità, l'Azienda Ospedaliera segnalerà la situazione al competente Ispettorato del Lavoro.

L'Impresa aggiudicataria, anche non aderente ad associazioni non firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, le condizioni normative e retributive previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro delle Imprese del settore o comunque per le categorie interessate applicabile alla data del presente atto, sottoscritto dalle organizzazioni datoriali e/o associazioni dei datori di lavoro e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni previste da accordi integrativi aziendali o da contratti collettivi di lavoro, successivamente stipulati. Ne consegue che anche le Società Cooperative, le Cooperative Sociali, e i loro Consorzi, dovranno applicare tale trattamento e ciò sia ai propri dipendenti che ai propri soci Ouanto sopra è da estendersi anche alle Società Cooperative aderenti ad associazioni non firmatarie del CCNL e degli Accordi Integrativi di cui sopra. In particolare le Cooperative sociali di tipo A dovranno applicare ai dipendenti e ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto stabilito dal "Contratto collettivo nazionale di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative sociali del settore socio-sanitario-assistenziale- educativo e di inserimento lavorativo" firmato dalle organizzazioni sindacali e dalle centrali cooperative maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché quello derivante dagli accordi integrativi sottoscritti a livello regionale ed aziendale.

L'Impresa aggiudicataria dovrà, pertanto, osservare nei riguardi dei propri dipendenti e, se cooperativa, anche nei confronti di soci, tutte le leggi, regolamenti, disposizioni e prescrizioni delle competenti autorità in materia di contratti collettivi nazionali di lavoro, di sicurezza, di antinfortunistica, di igiene del lavoro e che comunque possano interessare l'appalto.

L'Impresa aggiudicataria deve garantire il pagamento delle retribuzioni al proprio personale, indipendentemente dalla circostanza che L'Azienda Ospedaliera le abbia o meno corrisposto i canoni per il servizio svolto. I suddetti obblighi vincoleranno l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o cooperativa o della struttura o delle dimensioni dell'Impresa stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. A tale scopo l'Impresa aggiudicataria dovrà fornire prova di avere regolarmente soddisfatto i suddetti obblighi.

L'Impresa aggiudicataria è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme di cui sopra da parte dei Subappaltatori nei confronti dei dipendenti di quest'ultimo, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

I lavoratori occupati nel servizio dovranno attenersi agli obblighi che l'Impresa aggiudicataria provvederà a segnalare loro in materia di sicurezza e protezione collettiva e individuale, nonché di programmi di formazione e addestramento, e si sottoporranno alla sorveglianza sanitaria ove prevista dalle norme vigenti.

L'Azienda Ospedaliera, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'Impresa delle inadempienze ad essa denunciate dall'ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per un ammontare corrispondente a quanto dovuto ai dipendenti fino a che essi siano stati pagati o che la vertenza sia stata eventualmente conclusa, a garanzia dell'adempimento degli obblighi in questione; nel caso in cui il rapporto sia cessato sarà sospeso il pagamento delle somme ancora dovute.

Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l'ispettorato predetto avrà dichiarato che l'Impresa si sia posta in regola, né questa potrà sollevare eccezione alcuna per il ritardato pagamento, né ha titolo per chiedere alcun risarcimento di danno. Per tale fattispecie, L'Azienda Ospedaliera ha facoltà di avviare le procedure per la risoluzione del contratto.

L'Azienda committente precisa che le autorità competenti nella Regione e nel luogo dove

devono essere svolti i lavori presso le quali gli offerenti possono ottenere ulteriori informazioni pertinenti agli obblighi relativi alle disposizioni di legge nelle materie sicurezza, condizioni di lavoro, previdenza ed assistenza sono :

- ♦ I.N.P.S. sede di Palermo
- ♦ I.N.A.I.L. sede di Palermo
- ♦ A.S.L. sede di Palermo
- ♦ ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO sede di Palermo

L'Azienda Ospedaliera avrà comunque facoltà di acquisire ogni notizia o documentazione in merito, di richiedere gli accertamenti del caso ai competenti Uffici e di trasmettere copia del contratto all'Amministrazione Finanziaria, all'Ispettorato del Lavoro, all'INPS, all'INAIL ed a ogni altro Ente che possa averne interesse.

Ai sensi di quanto previsto dalla Circolare 18 marzo 1997, n. 39/1997 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, ai fini delle regolarizzazioni delle posizioni assicurative l'Azienda Ospedaliera comunicherà alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente, l'avvenuto affidamento dell'appalto, con l'indicazione dei suoi dati essenziali: Impresa aggiudicataria, numero degli addetti, ammontare economico dell'appalto e durata dello stesso. L'Azienda Ospedaliera, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'Impresa delle inadempienze ad essa denunciate dall'ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per un ammontare corrispondente a quanto dovuto ai dipendenti fino a che essi siano stati pagati o che la vertenza sia stata eventualmente conclusa, a garanzia dell'adempimento degli obblighi in questione; nel caso in cui il rapporto sia cessato sarà sospeso il pagamento delle somme ancora dovute. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l'ispettorato predetto avrà dichiarato la regolarizzazione della posizione dell'Impresa aggiudicataria, né questa potrà sollevare eccezione alcuna per la ritardata restituzione, né ha titolo per chiedere alcun risarcimento di danno

In particolare (e a mero titolo esemplificativo), nel rispetto dei termini e delle modalità previste dalla legge, l'Impresa ha:

- ➤ l'obbligo di assicurazione dei propri dipendenti contro gli infortuni e le malattie professionali;
- ➤ l'obbligo di denunciare all'Istituto assicuratore gli infortuni e le malattie professionali da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera;
- ➤ l'obbligo di dare notizia all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza di ogni infortunio sul lavoro nei casi previsti dalla Legge;
- ➤ l'obbligo di denunciare all'Istituto assicuratore le generalità della persona che rappresenta il datore di lavoro (quando non sia il medesimo a sovraintendere, personalmente, alla gestione).

In caso di inadempienza, l'Azienda Ospedaliera potrà disporre il pagamento a favore degli enti previdenziali ed assicurativi che ne abbiano fatto richiesta, deducendone l'importo dalla ritenuta di cui sopra.

Il personale adibito al servizio deve essere perfettamente equipaggiato da parte dell'Impresa aggiudicataria per il puntuale svolgimento del servizio, finalizzato a garantire l'Azienda la perfetta protezione sia degli operatori che di tutti i beni.

Il personale, nello svolgimento delle prestazioni, deve provvedere all'adozione di tutte quelle cure, cautele ed accorgimenti, atti ad assicurare la salvaguardia del degente ed il rispetto della dignità personale ed improntare il proprio comportamento ai principi della correttezza. In particolare il personale deve operare in linea con i principi della tutela delle persone e nel rispetto dei diritti individuali e non deve assolutamente ricorrere a pratiche lesive della dignità personale degli utenti.

I dipendenti dell'Impresa aggiudicataria che prestano servizio presso l'Azienda

Ospedaliera sono obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza sia nei confronti degli assistiti che degli operatori sanitari ed agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

In caso di inadempienza delle sopracitate norme di comportamento , il dipendente dell'Impresa aggiudicataria deve esser soggetto alla procedura disciplinare prevista dal contratto di lavoro. L'Azienda Ospedaliera si riserva di segnalare le proprie eventuali rimostranze in ordine alla qualità dei servizio reso e/o alla condotta del personale dell'Impresa aggiudicataria, al Responsabile del servizio dell'Impresa aggiudicataria affinché siano adottati i necessari provvedimenti.

Al personale dipendente dell'Impresa aggiudicataria è fatto assoluto divieto di fornire o diffondere notizie riguardanti pazienti, terapie, medici, fatti e circostanze dei quali abbiano avuto notizia durante l'espletamento del servizio, mantenendo il segreto in particolare su notizie e dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto del servizio svolto.

L'Impresa aggiudicataria deve sopportare integralmente le spese e cura personalmente l'organizzazione dei corsi di formazione professionale necessari al fine della miglior organizzazione del servizio in questione.

Il personale dell''Impresa aggiudicataria dovrà essere munito di adeguati strumenti di protezione individuali, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, essere esperto per l'esercizio cui è abilitato e dovrà mantenere un comportamento decoroso e corretto nei riguardi del personale dell'Azienda Ospedaliera.

Art. 17. (Responsabilità dell'Impresa aggiudicataria ed assicurazioni)

L'Impresa aggiudicataria si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria ed esclusiva responsabilità a tutte le prestazioni occorrenti secondo gli accorgimenti della tecnica o dell'arte per garantire la più completa sicurezza delle opere e dei luoghi durante l'esecuzione del servizio, la incolumità degli operai, delle persone addette alla fornitura e dei terzi estranei e per evitare danni materiali di qualsiasi natura.

In caso contrario l'Impresa aggiudicataria rimane la sola responsabile dei danni di qualunque natura, importanza e conseguenza, che fossero ascrivibili ad errori o deficienze di qualsiasi genere che si verificassero, nonché dipendenti dalla qualità dei materiali e dalla effettiva esecuzione delle opere.

L'Impresa aggiudicataria è responsabile di ogni danno che potesse derivare all'Azienda e a terzi, nell'adempimento del servizio in questione assunto con il presente capitolato, causato da fatto proprio o dal personale addetto alla fornitura. Qualora l'impresa o chi per essa non dovesse provvedere al risarcimento, alla riparazione dei danno e alla rimessa del ripristino stato, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, ogni singola Azienda Ospedaliera resta autorizzata a provvedere direttamente, a danno dell'Impresa aggiudicataria, trattenendo l'importo dal deposito cauzionale definitivo.

L'impresa aggiudicataria sarà considerata responsabile dei danni che, dagli articoli forniti o comunque per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia dell'Azienda che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l'Azienda, che sarà inserita nel novero dei terzi, da ogni responsabilità ed onere.

L'Impresa aggiudicataria, pertanto, oltre alle coperture assicurative rese obbligatorie dalle vigenti leggi, si impegna a stipulare/presentare, con primaria Compagnia di Assicurazione, mantenendole per tutta la durata del contratto d'appalto ed eventuali proroghe le seguenti polizze:

 Polizza contro furto, incendio e tutti i rischi diretti e materiali, ad eccezione del dolo, a copertura dei beni relativi alla gestione del servizio oggetto di contratto con espressa

- rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Azienda Ospedaliera; gli eventuali scoperti e/o franchigie devono essere integralmente indennizzati/risarciti dall'aggiudicatario;
- Polizza RCT/RCO con massimale non inferiore ad Euro 3.000.000,00 per sinistro, con i limiti di Euro 3.000.000,00 per persona e di Euro 2.000.000,00 per danni a cose od animali.

Tali massimali non rappresentano il limite dei danni da risarcirsi da parte dell'Impresa aggiudicataria per i quali, nel loro valore complessivo, risponderà comunque l'impresa aggiudicataria medesima.

Dovranno essere compresi in garanzia tutti danni riconducibili ai servizi richiesti dal presente capitolato ed in particolare i danni da incendio di cose proprie.

Nella garanzia RCO, si dovranno comprendere tutto il personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, e dovrà comprendere l'estensione alle malattie professionali ed al danno biologico e la garanzia dovrà essere operante sia per le rivalse esercitate dall'INAIL, INPS e simili che per le richieste esercitate ai sensi del codice civile. Gli eventuali scoperti e/o franchigie devono essere integralmente indennizzati/risarciti dall'aggiudicatario.

Copia della polizza assicurativa dovrà essere trasmessa all'Unità Operativa Approvvigionamenti entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, e copie delle ricevute dei pagamento del premio, pena disdetta dal contratto.

L'Azienda Ospedaliera, per quanto sopra riportato, è considerata terzi ai fini della copertura della responsabilità civile.

La polizza R.C.T. di cui al precedente comma deve essere estesa, a parziale deroga dell'articolo 1900 del codice civile, alla colpa grave dell'Impresa aggiudicataria, devono portare la dichiarazione di vincolo a favore dell'Azienda Ospedaliera e devono coprire l'intero periodo dell'appalto, dalla data di inizio attività fino alla data del rilascio del certificato di buona esecuzione del servizio.

La mancata stipulazione della polizza assicurativa comporterà, per questa Azienda Ospedaliera, il diritto di considerare l'Impresa aggiudicatario decaduta dall'aggiudicazione stessa. In particolare detta polizza deve tenere indenne l'Azienda Ospedaliera, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori nonché i terzi, per qualsiasi danno che l'Impresa aggiudicataria possa arrecare nel corso dell'espletamento delle attività oggetto d'appalto.

L'Azienda Ospedaliera, per quanto sopra riportato, è considerata terzi ai fini della copertura della responsabilità civile.

In particolare nella polizza in questione si deve prevedere la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti dell'Azienda Ospedaliera, a qualsiasi eccezione, di quanto segue:

- diritto di recesso per sinistro;
- ➤ alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'art.1901 cod. civ., e di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 cod.civ:
- ➤ al reintegro automatico dell'intera copertura a seguito del sinistro, da qualsiasi causa determinato.
- ➤ ad effettuare diminuzioni o storni di somme assicurate o disdettare il contratto senza il consenso dell'Azienda Ospedaliera.

Nella garanzia RCO, si dovranno comprendere tutto il personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, e dovrà comprendere l'estensione alle malattie professionali ed al danno biologico e la garanzia dovrà essere operante sia per le rivalse esercitate dall'INAIL, INPS e simili che per le richieste esercitate ai

sensi del codice civile. Gli eventuali scoperti e/o franchigie devono essere integralmente indennizzati/risarciti dall'aggiudicatario.

Inoltre nelle polizze in questione si dovrà prevedere l'obbligo da parte della Compagnia di Assicurazione di informare l'Azienda Ospedaliera in caso di mancato pagamento dei premi. entro il termine del 16° giorno successivo alla scadenza del premio di rinnovo, fermo l'obbligo per la compagnia assicuratrice di estendere il termine di mora per il pagamento dei premi da 15 giorni a 60 giorni. Nel caso si verificasse tale eventualità, l'Azienda Ospedaliera fermo restando la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, potrà farsi carico del pagamento dei premi assicurativi salvo il rivalersi sull'Impresa aggiudicataria, tramite trattenuta sul canone, compresi gli interessi di mora conseguenti.

L'Impresa aggiudicataria esonera, altresì, l'Azienda Ospedaliera per i danni diretti ed indiretti, che potranno derivare da fatti dolosi o colposi di terzi.

Art. 18.(Controlli)

L'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli che ritenga necessari per verificare l'esatto adempimento delle prestazioni indicate nel presente Capitolato, procedendo alla visita dei locali e delle aree in qualsiasi momento e senza alcuna periodicità, compreso il controllo sulla presenza del personale addetto al servizio.

La Direzione del servizio sarà affidata al Direttore di esecuzione del contratto, per la parte di rispettiva competenza, nella persona dei Responsabili di esecuzione del contratto che ha espressa delega dall'Azienda Ospedaliera di operare, durante il corso del servizio, per necessità od opportunità sopravvenute, tutti gli interventi che ritenga necessari.

Il Direttore di esecuzione del contratto effettuerà il controllo generale per quanto attiene agli aspetti organizzativi e per quanto attiene gli aspetti tecnici e vigilerà sulla perfetta rispondenza dell'organizzazione del servizio reso rispetto a quanto previsto nel capitolato tecnico.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda Ospedaliera effettuerà il controllo generale per quanto attiene agli aspetti della sicurezza, della tutela della salute e della prevenzione sul luogo di lavoro.

Le eventuali anomalie che si dovessero verificare nell'ambito del servizio devono essere comunicate, in modo circostanziato e tempestivamente all'Unità Operativa Provveditorato dell'Azienda Ospedaliera.

I controlli si riferiranno agli standard qualitativi e quantitativi sia stabiliti dal seguente Capitolato che dichiarati dall'Impresa aggiudicataria in sede di presentazione del progetto/offerta per la partecipazione alla gara d'appalto.

I controlli potranno essere, ad insindacabile giudizio dell'Azienda Ospedaliera, sia di **processo** (mezzi e procedure) che di **risultato.**

I controlli di processo riguarderanno la verifica dell'applicazione di tutte le specifiche tecniche riguardanti mezzi e procedure indicate nel Capitolato e nel progetto tecnico dell'impresa aggiudicataria.

L'Azienda Ospedaliera, per mezzo dei suoi incaricati ed in presenza del Responsabile tecnico incaricato dall'impresa aggiudicataria, eserciterà la facoltà di controllo in merito all'esecuzione del servizio mediante:

- controlli sul rispetto di quanto indicato nel piano di lavoro, in riferimento a tutta la documentazione presentata in sede di offerta;
- controlli sulle modalità di svolgimento del servizio compreso il regolare ed efficiente rifornimento dei distributori;
- controlli sul numero del personale addetto e suo comportamento;
- controlli sui prodotti alimentati utilizzati (mancanza dei prodotti, la qualità ed il termine minimo di conservazione/data di scadenza);

• controlli sui distributori e loro funzionamento:

I controlli di risultato consistono nella verifica del risultato del servizio nel rispetto di quanto stabilito nel presente Capitolato e saranno effettuati:

- in continuo, ad insindacabile giudizio del Responsabile di esecuzione del contratto dell'Azienda Ospedaliera ed in caso di inadempimento od inefficienza nell'esecuzione dei obblighi contrattuali l'Azienda Ospedaliera ha la facoltà di richiedere l'esecuzione immediata o la ripetizione dei lavori necessari per il regolare andamento del servizio;
- a campione e con la periodicità che verrà determinata dall'Azienda Ospedaliera, in contraddittorio con il Responsabile tecnico incaricato dall'impresa aggiudicataria, con individuazione della zona da controllare. Data ed ora dei controlli saranno comunicati dall'Azienda Ospedaliera al responsabile tecnico dell'Impresa aggiudicataria.

I risultati dei controlli hanno lo scopo di valutare la conformità delle procedure e delle tecniche rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato ed integrato con quanto dichiarato in sede di progetto/offerta, oltre a valutare la qualità del servizio e correggere le inadempienze che costituiscono elemento per l'applicazione delle penalità e della risoluzione del contratto.

L'Impresa aggiudicataria dovrà applicare il proprio sistema di autocontrollo sulla corretta applicazione delle procedure, tempi e piani di lavoro da applicare sul servizio oggetto dell'appalto.

Il sistema di autocontrollo deve prevedere almeno:

- 1) la descrizione delle procedure;
- 2) i metodi di verifica sull'esatta applicazione delle procedure proposte;
- 3) i metodi di rilevazione scritta delle difformità riscontrate in corso d'opera;
- 4) le azioni correttive adottate.

Le risultanze del sistema di autocontrollo devono essere scritte, chiare e visionabili in ogni momento da parte dei soggetti dell'Azienda Ospedaliera delegati al controllo.

Art. 19.(Periodo di prova)

Tenuto conto della natura del contratto, l'aggiudicazione deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva subordinata all'esito di un periodo di prova di 6 (sei) mesi, decorrenti dall'inizio del servizio, nel corso dei quali dovrà mettere a punto la propria organizzazione ed il proprio sistema di qualità sino al raggiungimento di un elevato standard degli interventi. In particolare, nello stesso arco di tempo, l'Area Provveditorato valuterà l'idoneità e la capacità dell'Impresa aggiudicataria a mantenere e riprodurre le prestazioni dichiarate prevedendo una specifica e puntuale verifica tesa ad appurare:

- la precisione e l'accuratezza nello svolgimento del servizio
- l'operatività e l'organizzazione raggiunta

A tale proposito il Direttore di esecuzione del contratto dovrà rilasciare una relazione con quale si esprime parere favorevole in merito al superamento della prova, inviandola all'Area Provveditorato che provvederà a comunicare il parere favorevole all'Impresa aggiudicataria. Superato il periodo di prova sarà considerato superato con esito positivo ed il rapporto potrà proseguire fino alla naturale scadenza .

In caso di esito negativo del periodo di prova l'Azienda Ospedaliera provvederà a:

> contestare all'Impresa aggiudicataria le cause di inadeguatezza e di non accettabilità del servizio;

- ➤ qualora L'Azienda Ospedaliera accogliesse le memorie scritte e le giustificazioni dell'Impresa aggiudicataria verrà accordato un ulteriore e definitivo periodo di prova di 90 giorni.
- ➢ qualora L'Azienda Ospedaliera non accogliesse le giustificazioni dell'Impresa aggiudicataria in quanto per le problematiche emerse non vi fosse soluzione o in mancanza di presentazione di memorie scritte difensive o in caso nuovo esito sfavorevole del periodo di prova si procederà alla risoluzione del contratto secondo quanto stabilito nell'articolo 73 del presente capitolato ed ad affidare alla seconda Impresa migliore offerente e l'Impresa aggiudicataria avrà diritto solo al pagamento dei corrispettivi sulla base dei prezzi definiti, per il periodo di effettivo svolgimento del servizio, escluso ogni altro rimborso od indennizzo a qualsiasi titolo ed ogni ragione o pretesa di qualsiasi genere. Inoltre l'Impresa aggiudicataria avrà l'obbligo di garantire il servizio fino al subentro della nuova Impresa.

Tutte le decisioni assunte in caso di esito negativo della prova, compreso quindi il subentro della seconda Ditta, saranno oggetto di apposito atto deliberativo da parte dell'Azienda Ospedaliera.